



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

(Testo Unificato del Regolamento delle Attività e per il funzionamento del CNDCEC e Ordinamento dei Servizi approvato dal Ministero della Giustizia in data 8 luglio 2020)



Indice

| | |
|---|-----------|
| Capo I - Disposizioni Generali | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto | 4 |
| Articolo 2 - Esercizio delle funzioni di indirizzo politico e di gestione..... | 4 |
| Capo II - Composizione, insediamento e cariche del Consiglio Nazionale | 4 |
| Articolo 3 - Composizione e durata del mandato..... | 4 |
| Articolo 4 - Insediamento ed elezione delle cariche | 5 |
| Articolo 5 - Del Presidente..... | 5 |
| Articolo 6 - Del Vicepresidente..... | 5 |
| Articolo 7 - Del Segretario | 5 |
| Articolo 8 - Del Tesoriere..... | 6 |
| Articolo 9 – Del Comitato esecutivo..... | 6 |
| Capo III – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Nazionale..... | 6 |
| Articolo 10 - Attribuzioni e organizzazione del Consiglio Nazionale | 6 |
| Articolo 11 - Calendario delle riunioni..... | 7 |
| Articolo 12 - Sede delle riunioni | 8 |
| Articolo 13 - Convocazione delle riunioni..... | 8 |
| Articolo 14 - Ordine del giorno | 8 |
| Articolo 15 - Ordine di trattazione degli argomenti | 9 |
| Articolo 16 - La trattazione degli argomenti..... | 9 |
| Articolo 17 - La trattazione dei ricorsi | 10 |
| Articolo 18 - Le deliberazioni del Consiglio | 10 |
| Articolo 19 - Verbalizzazione delle sedute | 10 |
| Capo IV – Trattamento economico dei membri del Consiglio Nazionale | 11 |
| Articolo 20 – Indennità di carica..... | 11 |
| Capo V – Il Consiglio Nazionale di Disciplina | 11 |
| Articolo 21 – Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale | 11 |
| Capo VI – Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali..... | 11 |
| Articolo 22 - Dell'Assemblea dei Presidenti..... | 11 |
| Articolo 23 - Convocazione e ordine del giorno | 11 |
| Articolo 24 – Compiti e funzioni | 12 |
| Articolo 25 - Spese..... | 12 |
| Capo VII - Del Collegio dei revisori | 12 |
| Articolo 26 - Del Collegio dei Revisori | 12 |



| | |
|--|-----------|
| Capo VIII – Assemblea generale dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili | 14 |
| Articolo 27 – Convocazione e composizione | 14 |
| Articolo 28 – La sessione pubblica dell’Assemblea | 14 |
| Articolo 29 – La sessione riservata dell’Assemblea | 14 |
| Articolo 30 – Spese | 15 |
| Capo IX - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio | 15 |
| Articolo 31 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro | 15 |
| Articolo 32 - Numero e competenza | 15 |
| Articolo 33 - Durata | 16 |
| Articolo 34 - Composizione delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro | 16 |
| Articolo 35 - Nomina dei componenti | 16 |
| Articolo 36 - Attribuzioni del Consigliere Delegato | 16 |
| Articolo 37 - Attribuzioni del Presidente della Commissione/gruppo | 17 |
| Articolo 38 - Attribuzioni del Segretario | 18 |
| Articolo 39 - Insediamento | 18 |
| Articolo 40 - Cessazione dell’incarico | 19 |
| Capo XI - Dei rapporti con altri organismi di categoria | 19 |
| Articolo 41 - Dei rapporti con i Coordinamenti e le Conferenze regionali e interregionali | 19 |
| Articolo 42 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria | 19 |
| Articolo 43 – Dei rapporti con le Casse di Previdenza | 19 |
| Capo XII - Ordinamento dei servizi | 20 |
| Articolo 44 - Criteri di organizzazione e di gestione | 20 |
| Articolo 45 – Organizzazione degli uffici | 20 |
| Articolo 46 – Atti di organizzazione | 21 |
| Articolo 47 - Direttore Generale | 21 |
| Articolo 48 – Contratto di servizio | 21 |
| Articolo 49 – Funzioni dei responsabili delle unità operative e delle unità di staff | 22 |
| Articolo 50 – Rinvio | 22 |
| Articolo 51 – Servizio di controllo interno | 22 |
| Capo XIII – Disposizioni finali | 23 |
| Articolo 52 – Entrata in vigore | 23 |
| Articolo 53 - Disposizioni finali | 23 |



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e Ordinamento degli Uffici

(Testo Unificato del Regolamento delle Attività e per il funzionamento del CNDCEC e Ordinamento dei Servizi approvato dal Ministero della Giustizia in data 8 luglio 2020)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

VISTO l'articolo 29, comma 1 lett. o) e p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza ed in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei propri uffici, i rapporti giuridici e organizzativi con il personale dipendente.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

ADOTTA

il seguente Regolamento

Capo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché l'ordinamento dei servizi da esso dipendenti.

Articolo 2 - Esercizio delle funzioni di indirizzo politico e di gestione

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 comma quarto del D.Lgs. 3 marzo 2001 n. 165.
2. Il Consiglio Nazionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività dell'Ente, nonché le funzioni amministrative e di gestione in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

Capo II - Composizione, insediamento e cariche del Consiglio Nazionale

Articolo 3 - Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005, è costituito presso il Ministero della Giustizia ed è composto da 21 membri.



-
2. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni. La nomina decorre, ai sensi dell'articolo 25, comma 13 del D.Lgs. 139/2005, dalla data del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con cui è data notizia della proclamazione degli eletti.
 3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale rimane in carica il Consiglio uscente.

Articolo 4 - Insediamento ed elezione delle cariche

1. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto entro dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con cui è data notizia della proclamazione degli eletti.
2. Nel corso della seduta di insediamento sono eletti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le elezioni procedono con votazioni distinte per ciascuna carica. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
3. Alla sostituzione delle cariche di cui al comma 2 che siano venute a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio Nazionale provvede con nuove elezioni nel corso della prima seduta successiva alla cessazione.

Articolo 5 - Del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, presiede il Consiglio Nazionale e ne coordina l'attività.
2. Elabora, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Nazionale, la relazione programmatica contenente le linee di sviluppo dell'Ente per il periodo di mandato.
3. Esercita le funzioni di gestione attribuitegli dalla Legge e dal presente Regolamento, con particolare riguardo:
 - ai rapporti con Organismi nazionali e internazionali;
 - ai rapporti con gli Ordini territoriali;
 - alla predisposizione del modello organizzativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
4. Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali e l'Assemblea Annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
5. Con delibera del Consiglio Nazionale possono essere attribuite al Presidente ulteriori competenze relative alla gestione dell'Ente.

Articolo 6 - Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio Nazionale il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Articolo 7 - Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento e nella programmazione dell'attività del Consiglio Nazionale, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, redige, anche con l'ausilio di un incaricato di cui al successivo articolo 16, il verbale delle sedute.



-
2. Sovrintende al personale dell'Ente e tiene i rapporti con la struttura, con gli Enti previdenziali e con le Società partecipate.
 3. Verifica il raggiungimento degli obiettivi affidati agli Uffici e ne riferisce al Presidente.
 4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere Nazionale più giovane per iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

Articolo 8 - Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese, nonché sul funzionamento degli uffici preposti a tali funzioni.
2. Sovrintende alla riscossione da parte degli Ordini territoriali del contributo dovuto dagli iscritti.
3. Può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio sentiti i responsabili della gestione contabile, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.
4. Predisporre annualmente, con il supporto della unità operativa competente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, in base alle norme di legge e dell'apposito regolamento.
5. Cura la pubblicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo sul sito internet del Consiglio Nazionale.
6. Illustra all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali, il bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione dei Revisori.
7. Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale e dagli altri regolamenti dell'Ente.

Articolo 9 – Del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, eletto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 139/2005, eletto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 139/2005, esercita le attribuzioni che saranno delegate dal Consiglio Nazionale all'atto della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 29, lettera q) del D.Lgs. 139/2005.
2. Il funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato dalle stesse norme regolamentari del Consiglio nazionale, ove compatibili.
3. È facoltà dei componenti il Comitato esecutivo escludere l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del presente regolamento.

Capo III – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Nazionale

Articolo 10 - Attribuzioni e organizzazione del Consiglio Nazionale

1. Al Consiglio Nazionale spettano tutti i compiti conferitigli dall'ordinamento professionale, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 139/2005, da altre disposizioni di legge e regolamentari, dal presente regolamento e da quello di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.
2. Il Consiglio Nazionale costituisce l'organo di indirizzo, programmazione, controllo e gestione dell'Ente. Ad esso è attribuito il compito di definire le linee programmatiche lungo le quali dovrà



svolgersi l'attività dell'Ente, individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le priorità. L'approvazione delle linee programmatiche è inserita all'ordine del giorno della seconda seduta dopo l'insediamento del Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale provvede con delibera alla nomina:
 - a) dei rappresentanti del Consiglio in enti ed organismi esterni;
 - b) dei componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività;
 - c) di consulenti e legali, anche per la rappresentanza in giudizio.
4. Il Consiglio Nazionale esercita le funzioni di consulenza e supporto agli Ordini secondo modalità dallo stesso individuate.
5. Il Consiglio Nazionale nomina i Dirigenti dell'Ente e ne valuta l'operato sulla base di una relazione del Segretario, in conformità al piano delle performance.
6. Il Consiglio Nazionale svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.
7. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio Nazionale può conferire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione. Sulla base delle deleghe attribuite, i Consiglieri presentano un piano d'area nel quale sono indicati gli obiettivi da perseguire e le risorse necessarie.
8. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, attribuiti dall'articolo 29 del D. Lgs. 139/2005, il Consiglio Nazionale ed i Consiglieri, oltre che della struttura dell'ente, possono avvalersi del parere di Commissioni consultive e dei Gruppi di studio di cui al Capo VIII del presente regolamento, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
9. Per lo svolgimento delle attività presso organismi internazionali il Consiglio Nazionale può nominare o designare propri delegati. I componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non possono essere nominati coloro che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.

Articolo 11 - Calendario delle riunioni

1. L'ordine del giorno della seconda seduta dopo l'insediamento del Consiglio Nazionale deve prevedere il calendario delle riunioni del Consiglio per l'anno in corso.
2. Nell'ultima riunione di ciascun anno solare il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, fissa il calendario delle riunioni del Consiglio per l'anno successivo.
3. Il calendario può essere variato dal Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità.
4. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie nella sede del Consiglio Nazionale o in altre sedi.
5. È fatta salva la facoltà, da parte di più di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale, di richiedere ed ottenere la convocazione della seduta consiliare entro quindici giorni dalla richiesta.



Articolo 12 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Nazionale si svolgono, di norma, in Roma presso gli uffici del Consiglio Nazionale.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Articolo 13 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante posta elettronica agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta.
2. La convocazione deve contenere le informazioni circa:
 - a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b) ordine del giorno della seduta.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. In caso di urgenza la convocazione del Consiglio può avvenire con un preavviso di soli tre giorni.

Articolo 14 - Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti e dei ricorsi da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento ed un relatore per ciascun ricorso. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino a tre giorni prima della seduta.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente, per il tramite della segreteria di consiglio, l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme al materiale della seduta. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno deve essere corredata dalla proposta di delibera e dalla quale deve risultare:
 - l'obiettivo perseguito con riferimento al piano delle performance approvato dal Consiglio Nazionale;
 - il parere di regolarità contabile, qualora la proposta di delibera comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e dal visto attestante la copertura finanziaria;



-
- il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte degli Uffici competenti per la materia oggetto di delibera.

Le richieste di iscrizione devono pervenire al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Qualora per motivi di opportunità o perché pervenuta successivamente al termine fissato, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta per la quale la richiesta era stata avanzata, la proposta di delibera circa l'opportunità di inserire la richiesta non accolta nell'ordine del giorno della successiva seduta.
4. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da più di un terzo dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta purché siano corredate nello stesso termine della documentazione informativa.
5. La seconda riunione di ogni anno successivo a quello di insediamento del Consiglio è dedicata all'esame delle attività svolte dal Consiglio Nazionale nel corso dell'anno precedente ed alla individuazione, su indicazione del Segretario, dei punti programmatici che devono essere ancora perseguiti.

Articolo 15 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

Articolo 16 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato; l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. È facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.
4. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano con registrazione del voto da parte del verbalizzante. Ciascun Consigliere, inoltre, potrà far risultare a verbale per ciascuna delibera, la propria dichiarazione di voto. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio Nazionale e alla verbalizzazione dello stesso.



-
6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di:
 - c) redigere, in ausilio al Consigliere Segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare;
 - d) stendere la bozza definitiva del verbale da sottoporre all'approvazione collegiale.

Articolo 17 - La trattazione dei ricorsi

1. La trattazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Articolo 18 - Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. A cura del Consigliere Segretario viene tenuto un repertorio, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle delibere consiliari sottoscritte dal Presidente e dal Consigliere Segretario e archiviate dalla struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale.
3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione.
4. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto.
5. I consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.

Articolo 19 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio utilizzerà un apposito impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi ed il rispetto dei tempi assegnati.
2. La registrazione non potrà essere conservata successivamente all'approvazione definitiva del verbale della relativa seduta.
3. Le sedute del Consiglio Nazionale sono verbalizzate sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.
4. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Le deliberazioni sono riportate indicandone il relatore, l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.



Capo IV – Trattamento economico dei membri del Consiglio Nazionale

Articolo 20 – Indennità di carica

1. La carica di Consigliere Nazionale dà diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ad un regime indennitario la cui regolamentazione è materia di autodisciplina.
2. Le trasferte dei Consiglieri Nazionali sono autorizzate o ratificate dal Consiglio Nazionale.
3. Ciascun Consigliere Nazionale compila mensilmente un report relativo all'attività svolta e lo sottopone all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. La compilazione del report si pone anche come condizione per il riconoscimento dei correlati rimborsi delle spese di trasferta.
4. Per la disciplina delle indennità il Consiglio Nazionale adotta specifiche delibere contenenti l'ammontare dei compensi spettanti ai Consiglieri ed i criteri di rivalutazione da adottarsi per i periodici adeguamenti.

Capo V – Il Consiglio Nazionale di Disciplina

Articolo 21 – Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è istituito il Consiglio di Disciplina Nazionale nominato ed organizzato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento attuativo ex art. 8, comma 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili assicura le risorse necessarie al suo funzionamento, stabilendo, con propria deliberazione, il regime indennitario spettante a ciascun Consigliere di disciplina.
3. I componenti del Consiglio di disciplina, che non siano componenti il Consiglio Nazionale, hanno diritto all'indennità definita con specifica delibera del Consiglio Nazionale, nonché al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per le trasferte relative alla partecipazione alle sedute ed alle sessioni di studio del Consiglio di disciplina, nella misura prevista dagli articoli 23 e 24 e con le modalità di cui all'articolo 22.

Capo VI – Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali

Articolo 22 - Dell'Assemblea dei Presidenti

1. È istituita l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali (in seguito indicata come "Assemblea dei Presidenti").
2. Partecipano all'Assemblea i Presidenti di tutti gli Ordini (in seguito indicati come "Presidenti locali") o, in sostituzione di ciascuno di loro, il Vicepresidente. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un membro del Consiglio munito di delega scritta. È facoltà del Presidente del Consiglio Nazionale invitare all'Assemblea tutti coloro che egli ritenga opportuno.

Articolo 23 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consiglio Nazionale, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante posta elettronica.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.



3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, assistito dal Segretario dello stesso.
4. Il Segretario, avvalendosi della struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale, redige uno specifico resoconto delle riunioni assembleari.

Articolo 24 – Compiti e funzioni

1. L'Assemblea esprime un parere sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio Nazionale e sugli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle. Il Consiglio Nazionale si impegna a considerare i pareri al bilancio di previsione richiesti dalla maggioranza dei Presidenti presenti.
2. L'Assemblea si esprime con votazione palese, tranne che per l'elezione del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
3. Ciascun Presidente esprime un solo voto, a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine.
4. Nel corso della seduta deve essere assicurata la più ampia interlocuzione da parte dei Presidenti degli Ordini e devono essere garantite agli stessi esauritive e dettagliate risposte su ogni richiesta di informazione o di chiarimento.

Articolo 25 - Spese

1. Le spese per il funzionamento dell'Assemblea sono a carico del Consiglio Nazionale.
2. Per la partecipazione all'Assemblea il Consiglio Nazionale riconosce a tutti gli Ordini territoriali un contributo per la partecipazione del Presidente o del suo sostituto. Il contributo, fissato in € 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell'Ordine e Roma calcolata in base alle tabelle Michelin, è erogato direttamente dal Consiglio Nazionale all'Ordine territoriale. Il contributo è conteggiato in base ai chilometri riferiti ad una sola tratta della trasferta.

Capo VII - Del Collegio dei revisori

Articolo 26 - Del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o di componente degli Organi direttivi delle Casse di previdenza.
2. I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dai Presidenti degli Ordini territoriali, riuniti in apposita Assemblea.
3. All'Assemblea possono partecipare i Presidenti degli Ordini o, in loro sostituzione, i Vicepresidenti. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un altro componente del Consiglio dell'Ordine, appositamente delegato.
4. L'assemblea elettorale è convocata, tramite posta elettronica, dal Presidente del Consiglio Nazionale almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della stessa. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché la durata delle operazioni di voto che non potrà essere inferiore a due ore.



-
5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contenenti ciascuna il nominativo di cinque iscritti in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
 6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la nullità della candidatura del soggetto presente in più liste.
 7. Le liste, sottoscritte da non meno di dieci Presidenti di Ordine territoriale, dovranno pervenire perentoriamente al Consiglio Nazionale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea ed essere comunicate agli Ordini locali almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
 8. Gli elettori esprimono voti di pari valenza.
 9. Le schede elettorali, predisposte dal Consiglio Nazionale, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Ciascuna scheda è preventivamente timbrata e vidimata dal segretario dell'assemblea elettorale.
 10. Ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presenti anche in liste diverse. L'indicazione di un numero inferiore di preferenze determina l'attribuzione dei voti alle preferenze espresse. L'indicazione di un numero superiore di preferenze determina la nullità del voto.
 11. L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente, dal Segretario del Consiglio Nazionale e da tre Consiglieri nazionali individuati attraverso sorteggio nel corso di una riunione del Consiglio Nazionale. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Nazionale sono rispettivamente il Presidente ed il Segretario dell'assemblea elettorale ed i tre Consiglieri nazionali assumono la funzione di scrutatori.
 12. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'Assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati tutti i votanti, con specifica indicazione dei Presidenti dei Consigli degli Ordini che hanno votato personalmente e di coloro che hanno votato in sostituzione dei Presidenti in virtù di apposita delega. Le deleghe devono essere allegate al verbale.
 13. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dagli scrutatori. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, a prescindere dalla lista in cui sono stati candidati. Il candidato che riporterà il maggior numero di preferenze assumerà le funzioni di Presidente del Collegio. Saranno nominati revisori supplenti i due candidati che avranno riportato il quarto ed il quinto posto nella graduatoria delle preferenze.
 14. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dal Titolo VI del Regolamento di Contabilità e Amministrazione del Consiglio nazionale.
 15. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni dalla data di insediamento. La riunione di insediamento, convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori, deve avvenire entro quindici giorni dalla elezione ed in ogni caso non prima della scadenza del mandato del precedente collegio dei revisori.
 16. Il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale.



Capo VIII – Assemblea generale dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Articolo 27 – Convocazione e composizione

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca annualmente l'Assemblea dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica.
2. L'Assemblea di norma si svolge a Roma.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Nazionale.
4. L'Assemblea si svolge in due sessioni, una pubblica ed una riservata.

Articolo 28 – La sessione pubblica dell'Assemblea

1. Partecipano alla sessione pubblica dell'Assemblea i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i Presidenti delle associazioni sindacali di categoria riconosciute sulla base della rilevanza e rappresentatività nazionale nonché i Presidenti e i Consigli delle Casse di Previdenza. Possono essere invitati esponenti politici, membri del Governo, esponenti degli Organismi internazionali della professione, nonché altre autorità, nazionali o internazionali. Il Presidente, in relazione ai temi trattati dall'Assemblea, può con propria determinazione invitare alla stessa i Colleghi che ritiene opportuno.
2. Ai lavori della sessione pubblica partecipano esponenti della stampa e degli altri mezzi di comunicazione. Ai lavori dell'Assemblea generale ed ai documenti prodotti viene data ampia visibilità sui mezzi di informazione.
3. L'Assemblea generale si apre con una relazione del Presidente del Consiglio Nazionale.
4. Tutti i partecipanti all'Assemblea possono chiedere di intervenire nel dibattito che segue la relazione, compilando una apposita scheda di prenotazione, che sarà distribuita ai presenti all'inizio della seduta, nella quale si dovrà indicare, oltre alle generalità ed alla qualifica del richiedente, anche l'argomento che si intende trattare.
5. Sulla base delle richieste di intervento ricevute, il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario, disciplina la discussione, predisponendo, a suo insindacabile giudizio, l'elenco e l'ordine degli interventi ammessi e fissando altresì la durata massima per ciascun intervento.
6. Gli intervenuti nel dibattito dovranno attenersi agli argomenti indicati nella scheda di prenotazione ed al limite di tempo assegnato.
7. La relazione del Presidente ed una sintesi degli interventi nel dibattito formano il Rapporto Annuale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che è pubblicato a cura del Consiglio Nazionale.

Articolo 29 – La sessione riservata dell'Assemblea

1. Partecipano alla sessione riservata dell'Assemblea i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Per lo svolgimento della sessione riservata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali.



Articolo 30 – Spese

1. Sono a carico del Consiglio Nazionale le spese per la pubblicazione del Rapporto annuale e per l'organizzazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Nazionale riconoscerà ad ogni Consiglio dell'Ordine un contributo forfettario, a titolo di rimborso delle spese di trasferta, tenuto conto della composizione dei Consigli e della distanza degli stessi da Roma. Il contributo non sarà dovuto se la partecipazione dei consiglieri dell'Ordine sarà inferiore ai 2/3 dei propri componenti.
3. Per la partecipazione all'Assemblea il Consiglio Nazionale riconosce a tutti gli Ordini territoriali un contributo per ciascun partecipante. Il contributo, fissato in € 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell'Ordine e Roma calcolata in base alle tabelle Michelin, è erogato direttamente dal Consiglio Nazionale all'Ordine territoriale. Il contributo è conteggiato in base ai chilometri riferiti ad una sola tratta della trasferta.

Capo IX - Delle Commissioni consultive e gruppi di studio

Articolo 31 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può istituire con propria deliberazione:
 - Commissioni Consultive;
 - Gruppi di Lavoro con il fine di:
 - o fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale; - realizzare gli obiettivi definiti nei programmi di area individuati nell'ambito delle aree di delega ed approvati dal CNDCEC;
 - o prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli Ordini territoriali.
2. Di concerto con altri Enti o Consigli Nazionali possono essere istituite Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i Consigli Nazionali, che nominano i componenti delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.
4. Le Commissioni si riuniscono secondo le modalità indicate dal Consigliere Delegato anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze, conference call etc.).
5. Ai componenti delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di lavoro spetterà un gettone di presenza, comprensivo delle spese di trasferta, che sarà determinato dal Consiglio Nazionale tenuto conto degli aspetti geografici.

Articolo 32 - Numero e competenza

1. Il numero delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e gli ambiti di competenza sono determinati dal CNDCEC in base alle esigenze.



-
2. Per ogni ambito di competenza il CNDCEC assegna, annualmente, le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di tali organismi.

Articolo 33 - Durata

1. Le Commissioni ed i gruppi di lavoro svolgono le attività in base ad uno specifico mandato del Consiglio Nazionale ed operano fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio Nazionale. In ogni caso le Commissioni e i gruppi di lavoro decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale che li ha istituiti.
2. Le Commissioni ed i gruppi misti, istituiti con altri Enti, non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il loro programma.

Articolo 34 - Composizione delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

1. I componenti delle Commissioni e dei gruppi di lavoro sono nominati con delibera dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - verifica del Curriculum personale;
 - età anagrafica;
 - parità di genere;
 - equilibrio geografico;
 - ogni Commissione è composta da un numero variabile di componenti, preferibilmente tra 3 e 12, ivi compreso il delegato del CNDCEC;
 - ogni gruppo di lavoro è composto da un numero variabile di componenti preferibilmente tra 3 e 6 ivi compreso il delegato del CNDCEC; salvo esigenze particolari non si può essere nominati contemporaneamente in più Commissioni / gruppo di lavoro.

Articolo 35 - Nomina dei componenti

1. I Componenti le Commissioni/Gruppi sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
2. I componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili purché non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. La nomina è resa nota all'interessato e all'Ordine di appartenenza con lettera del Presidente del CNDCEC.
4. L'interessato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nomina deve dichiarare per iscritto la propria accettazione. L'accettazione, qualora non sia stata ancora manifestata, può avvenire anche nel corso della riunione di insediamento della Commissione/Gruppo. In caso di mancata accettazione o nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione dell'interessato, la nomina si intenderà non accettata e il Consigliere delegato potrà provvedere all'integrazione della Commissione/Gruppo sempre tramite delibera del Consiglio Nazionale.

Possono far parte delle Commissioni/Gruppi di studio, in qualità di "esperti", i non iscritti all'Albo purché noti per la particolare conoscenza di specifiche discipline.

Articolo 36 - Attribuzioni del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato:



-
- presenta al Consiglio Nazionale il programma relativo all'area di delega e quindi le proposte dell'attività della Commissione/gruppo con l'indicazione annuale delle risorse al fine di consentire lo stanziamento finanziario necessario;
 - ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della commissione/gruppo istituito. Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
 - nomina il Segretario tra i componenti della Commissione/Gruppo;
 - rappresenta il Consiglio Nazionale e, in tale veste, opera in base alle direttive e alle linee programmatiche determinate dal Consiglio Nazionale stesso; al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione, o Gruppo, è stato costituito;
 - nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni/Gruppi;
 - presenza ai lavori e riferisce ogni semestre al Consiglio Nazionale circa le attività svolte con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel programma, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare e il coordinamento con le Commissioni del territorio;
 - propone al Consiglio Nazionale eventuali deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione, l'attività delle Commissioni/Gruppi, e ogni attività e/o provvedimenti ove ci sia una previsione di spesa per il Consiglio Nazionale. Illustra l'elaborato prodotto ed il parere finale della Commissione/Gruppo, al Consiglio Nazionale, dopo aver acquisito il parere del Consigliere co-delegato sulla conformità agli obiettivi prefissati nel programma di mandato e nel programma d'area e su un livello di approfondimento scientifico che sia consono all'autorevolezza dell'organo che li emette. Dopo averlo approvato, il Consiglio Nazionale può autorizzare la divulgazione dell'elaborato o del parere con i mezzi che ritiene opportuni;
 - previa verifica della disponibilità di budget, può convocare, tramite la Segreteria Commissioni del CNDCEC, singoli componenti della Commissione o dei Gruppi di lavoro per attuare la propria area di delega.

Articolo 37 - Attribuzioni del Presidente della Commissione/gruppo

1. Il Presidente della Commissione/Gruppo è nominato dal CNDCEC, su proposta del Consigliere Delegato, ed è responsabile dei lavori della Commissione;
2. Formula, d'intesa con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi, delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio Nazionale e ne coordina le attività;
3. Presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. Stabilisce, d'intesa con il Consigliere Delegato, il calendario delle riunioni, evitando concomitanze con le sedute di Consiglio Nazionale
5. D'intesa con il Consigliere Delegato, previa verifica della disponibilità del budget assegnato, convoca la Commissione/gruppo, per il tramite della Segreteria Commissioni del CNDCEC, coordinandosi con l'ufficio anche per particolari esigenze, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.



-
6. Trasmette ogni 6 mesi al Consigliere Delegato, una relazione sull'attività della commissione/gruppo.
 7. Invia tramite il Consigliere Delegato entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Nazionale una relazione sull'attività di studio riferita all'anno solare precedente al fine di rendere una opportuna informativa nell'ambito delle relazioni al bilancio consuntivo del Consiglio stesso.
 8. Sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato.
 9. Cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

Articolo 38 - Attribuzioni del Segretario

1. Sono compiti del Segretario:
 - la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere inviato/consegnato tassativamente, entro trenta giorni dallo svolgimento della riunione, alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale;
 - la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine della riunione alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale;
 - l'assolvimento di compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione;
 - in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane per iscrizione all'Albo.

Articolo 39 - Insediamento

1. L'insediamento della Commissione o del Gruppo dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di nomina resa dal Presidente del Consiglio Nazionale a tutti gli interessati.
2. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Nazionale Delegato per il tramite della Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale a mezzo e-mail.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
 - a) alla nomina del Segretario;
 - b) alla sottoscrizione, da parte di tutti i presenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni e Gruppi;
 - c) alla presa visione e accettazione del regolamento per il trattamento economico di missione per i componenti delle commissioni di studio approvato dal CNDCEC;
 - d) con la sottoscrizione del Regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.
4. Ai Componenti è fatto obbligo di riservatezza circa i contenuti dei lavori svolti.
5. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere inoltre redatto il programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.



6. In base al programma dei lavori dovrà essere fissato il calendario delle date degli incontri.

Articolo 40 - Cessazione dell'incarico

1. Cessazione:

- il Componente della Commissione/Gruppo che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni decade dall'incarico. L'assenza è considerata giustificata quando la stessa è preceduta da una comunicazione trasmessa al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segreteria Commissioni del CNDCEC. La decadenza viene accertata dal Consigliere Delegato e comunicata all'interessato ed all'Ordine di appartenenza in forma scritta.

2. Revoca:

- il Consigliere Delegato può revocare la nomina di un componente
 - o che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati;
 - o in presenza di fatti e circostanze gravi quali l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine di appartenenza.

3. Dimissioni:

- le dimissioni di un componente hanno effetto dal momento in cui pervengono al Presidente della Commissione/Gruppo presso la Segreteria Commissioni del CNDCEC. Le dimissioni vengono comunicate all'Ordine di appartenenza tramite la segreteria Commissioni del CNDCEC.

Capo XI - Dei rapporti con altri organismi di categoria

Articolo 41 - Dei rapporti con i Coordinamenti e le Conferenze regionali e interregionali

1. Il Consiglio Nazionale favorisce e riconosce l'aggregazione degli Ordini locali in forma di Coordinamenti e/o Conferenze, sulla base delle macroaree definite nel progetto delle Scuole di alta formazione.
2. Il contatto con tali organismi viene realizzato tramite incontri aventi cadenza programmata anche itineranti.
3. Il calendario degli incontri è fissato dal Presidente del Consiglio Nazionale.

Articolo 42 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria

1. Il Consiglio Nazionale ritiene opportuno ed utile promuovere una consultazione periodica con le Associazioni di categoria riconosciute sulla base della rilevanza e rappresentatività su base nazionale ed a tal fine concorda, con i relativi Presidenti, modalità e termini di realizzazione.

Articolo 43 - Dei rapporti con le Casse di Previdenza

1. Il Consiglio Nazionale favorisce incontri periodici con le Casse di previdenza, sostiene iniziative condivise con le stesse per promuovere lo sviluppo della professione e realizzare attività di comune interesse.



Capo XII - Ordinamento dei servizi

Articolo 44 - Criteri di organizzazione e di gestione

1. L'assetto organizzativo degli uffici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si ispira ai seguenti principi:
garantire alla funzione amministrativa elevati livelli di efficienza volti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - a) garantire alla struttura amministrativa unicità direzionale nel rispetto degli obiettivi e delle linee programmatiche determinate dagli organi di governo dell'Ente;
 - e) determinazione delle attribuzioni e delle responsabilità per i diversi ruoli amministrativi, dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi e alle risorse umane e finanziarie assegnate a ciascun livello;
 - f) condividere gli obiettivi a tutti i livelli dell'organizzazione al fine di concentrare le attività verso fini comuni e favorendo il riconoscimento del merito e della professionalità anche in termini economici;
 - g) organizzare l'attività per processi e per progetti al fine di realizzare una struttura flessibile e rendere più agevole la valutazione delle prestazioni del personale e degli uffici ed il controllo dei livelli di efficienza;
 - h) valorizzare le professionalità esistenti accrescendone la preparazione professionale anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - i) garantire l'efficienza dei flussi informativi all'interno dell'amministrazione e all'esterno, in primo luogo verso il Consiglio Nazionale, anche attraverso l'informatizzazione e l'automazione dei processi amministrativi;
 - j) contenere lo sviluppo verticale della struttura e del numero di unità organizzative mediante aggregazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, favorendo l'integrazione, la rapidità di comunicazione, il coordinamento degli uffici;
 - k) favorire il rapporto con gli utenti anche attraverso l'impiego di canali di comunicazione telematici e interattivi;
 - l) garantire lo sviluppo delle relazioni sindacali che consentano di contemperare le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa con la garanzia della posizione lavorativa dei dipendenti;
 - m) garantire, attraverso l'efficiente impiego delle risorse disponibili, il contenimento della spesa finanziaria compatibilmente con le esigenze di fornire all'utenza adeguati servizi.
2. La funzione organizzativa deve, inoltre, garantire la trasparenza degli atti amministrativi coerentemente con le disposizioni dettate dalla L. n. 241 del 7 Agosto 1990 in materia di responsabilità del procedimento e disciplina di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 45 – Organizzazione degli uffici

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svolge la propria attività amministrativa attraverso i propri uffici organizzati in unità operative di coordinamento (UOC), unità operative (UO) e unità di staff (US).
2. Le unità operative di coordinamento (UOC) rispondono direttamente al Direttore Generale e coordinano più unità operative (UO), determinandone gli assetti organizzativi.



-
3. Le unità operative di staff (US) rispondono direttamente al Consiglio e sono coordinate dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o dai Consiglieri delegati.
 4. Ciascuna unità operativa e unità di staff è dotata di autonomia decisionale, con competenze e risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate.
 5. Per il perseguimento di specifici obiettivi e per periodi di tempo determinato, possono essere istituite unità organizzative di progetto, coordinate da un responsabile.
 6. La dotazione organica degli uffici è deliberata dal Consiglio sulla base delle vigenti normative di riferimento.
 7. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili procede all'assunzione del personale dipendente nel rispetto del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. Tra i requisiti di ammissione alle prove selettive e/o ai pubblici concorsi può essere richiesta per specifiche posizioni di lavoro una pregressa esperienza lavorativa presso Enti professionali nazionali.

Articolo 46 – Atti di organizzazione

1. La struttura organizzativa viene attuata, con la definizione delle singole posizioni, nell'ambito di tale dotazione organica e nel rispetto delle determinazioni di massima del Consiglio con ordini di servizio del Presidente, sentito il Consigliere Segretario.
2. Al Presidente sono affidati i rapporti con le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda la definizione della struttura organizzativa e la conseguente contrattazione integrativa.

Articolo 47 - Direttore Generale

1. Il Direttore generale, ove nominato, sotto il controllo del Consiglio nazionale, del Presidente e degli altri Organi, nell'ambito delle competenze affidategli, adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento degli obiettivi affidati, ferme restando le competenze espressamente attribuite ai responsabili delle Unità operative di coordinamento.
2. Il Direttore generale coordina e sovrintende alle attività delle unità operative di coordinamento (UOC) affidate alle sue competenze, riferendo agli organi del consiglio nazionale. In tale ambito:
 - dirime eventuali conflitti di competenze che dovessero insorgere tra le unità organizzative;
 - formula proposte ed esprime pareri al Consiglio Nazionale nelle materie di propria competenza;
 - tiene le relazioni con i sindacati, e ne riferisce al Presidente.
3. La durata e i termini dell'incarico del Direttore Generale vengono definiti con il contratto di cui all'articolo seguente, sulla base di una delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 48 – Contratto di servizio

1. I Dirigenti vengono assunti con le seguenti procedure:
 - a) con contratto privatistico a seguito di conferimento di incarico intuitu personae;
 - b) ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 19 e ss. del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.



2. Prima di entrare in carica, sottoscrivono con il Presidente del Consiglio Nazionale apposito contratto nel quale vengono disciplinati i termini iniziali e finali dell'incarico, il corrispettivo, i reciproci diritti e doveri, le garanzie procedurali in caso di apertura del procedimento di revoca, rinvii a norme dello Stato per quanto non disciplinato direttamente e quant'altro tra le parti ritenuto necessario all'espletamento dell'incarico.
3. La valutazione dell'operato del Dirigente compete al Consiglio, sulla base di istruttoria del Consigliere Segretario.

Articolo 49 – Funzioni dei responsabili delle unità operative e delle unità di staff

1. I responsabili delle unità operative e di staff esercitano tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, dal contratto di assunzione e dall'incarico conferito con ordine di servizio, nei modi, nei limiti e con le responsabilità previsti dalle fonti di cui sopra e secondo le disposizioni impartite, le indicazioni ricevute e gli obiettivi ad essi assegnati.
2. In particolare:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente e agli Organi del Consiglio Nazionale;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni loro assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) coordinano e controllano l'attività degli uffici che da questi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) formulano le previsioni, da sottoporre agli organi competenti in fase di predisposizione del budget, relative alle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati;
 - f) gestiscono le risorse assegnate ispirandosi ai criteri di efficienza e, in generale, ai criteri di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 2 del presente ordinamento;
 - g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati.
3. Ai responsabili delle Unità Operative di Coordinamento (UOC) competono inoltre le funzioni della organizzazione e del coordinamento delle Unità Operative ad essi assegnati con gli ordini di servizio del Presidente, sentito il Segretario Generale.

Articolo 50 – Rinvio

1. Per l'articolazione delle unità operative e di staff si rinvia all'Organigramma funzionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, come approvato con Ordini di servizio del Presidente, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio Nazionale o dai suoi Organi istituzionali.

Articolo 51 – Servizio di controllo interno

1. Il Consiglio istituisce il servizio di controllo interno affidandone la responsabilità ad un dipendente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il responsabile del servizio di controllo interno, con cadenza almeno quadrimestrale, riferisce sull'attività svolta al Consiglio.



-
2. Il responsabile del servizio del Controllo interno ha un rapporto funzionale direttamente con il Consiglio che si sostanzia:
 - a) nella predisposizione di pareri, referti e relazioni su specifiche tematiche richieste dal Consiglio stesso;
 - b) nella predisposizione, ed entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, di un piano generale delle attività di controllo che verranno svolte nell'anno al fine di verificare la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi definiti dal Consiglio;
 - c) nella verifica, in corso d'anno, del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, punti c) e d) del Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 3. Per le attività di cui ai punti a) e c) del comma 2, il responsabile riferisce direttamente al Presidente ed al Tesoriere per la discussione in Consiglio. Sulle attività previste nel piano generale di cui al punto b) del medesimo comma 2, il responsabile riferisce direttamente al Presidente ed al Tesoriere per la discussione in Consiglio.

Capo XIII – Disposizioni finali

Articolo 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2020

Articolo 53 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e dalle altre norme dello Stato relative all'organizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici, in quanto compatibili.

